

TAR Sicilia, Sezione II Palermo - Sentenza 30/06/2004 n. 1362  
legge 109/94 Articoli 1, 20, 30 - Codici 1.2, 20.1, 30.1

Quando al comma 1bis dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (come modificato dalla legge regionale n. 7/2002) si afferma che "per i lavori d'importo a base d'asta fino a 150.000 euro la cauzione non è richiesta", il legislatore regionale siciliano ha inteso eliminare la "cauzione provvisoria", di cui al comma 1, mantenendo fermi sia "l'impegno" del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione, sia la "cauzione definitiva" stessa (TAR Sicilia - Catania, sez. III, 12 novembre 2003, n. 1893). Poiché le disposizioni contenute nei bandi di gara e nelle lettere di invito devono ritenersi integrate con le norme di legge aventi valore imperativo, senza necessità di uno specifico rinvio, essendo principio valido in ogni procedimento concorsuale quello per cui, anche se il bando costituisce la *lex specialis*, le leggi c.d. autoesecutive devono essere comunque applicate, benché non espressamente richiamate, va ritenuto, con riferimento al bando di gara, che si limita ad escludere l'obbligo della prestazione della cauzione provvisoria senza nulla disporre in merito alla presentazione dell'impegno del fideiussore alla prestazione della garanzia definitiva (la cui esclusione sarebbe in contrasto con l'art. 30, comma 1, della richiamata legge n. 109/94), che lo stesso deve perciò intendersi integrato *ex lege* nel senso della necessità, da parte degli offerenti, di provvedere a quest'ultimo adempimento, con conseguente illegittimità degli atti di ammissione alla gara delle offerte prive dell'impegno al rilascio della garanzia fideiussoria definitiva, nonché, per invalidità derivata, del provvedimento di aggiudicazione della gara.